

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

7.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 22 DICEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (N 32) (Seguito e rinnovo della discussione)	65
PRESIDENTE - PERSICO, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i> - MANES ANTONIO - EINAUDI - RESTAGNO, <i>Relatore</i> - SCOCA	
Schema di provvedimento legislativo: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati (N 84). (Seguito e fine della discussione)	70
PRESIDENTE - SCOCA - BONESCHI, <i>Relatore</i> - FRÈ - MANES ANTONIO - PASSARELLA, <i>Direttore generale delle tasse</i> - ZOLI - VANONI - PRESIDENTE	
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette (N 36) (Discussione e rinnovo)	72
PRESIDENTE - ZOLI, <i>Relatore</i> - FRÈ - VANONI - EINAUDI - RESTAGNO - ZOLI - SCOCA - FAZZI, <i>direttore generale delle imposte dirette</i> - MANES ANTONIO.	

La seduta comincia alle 10.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persico. — Intervengono il direttore generale delle imposte dirette, Fazzi e il direttore generale delle tasse, Passarella).

SCOCA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (N. 32).

PRESIDENTE riapre la discussione iniziata nella seduta del 20 dicembre 1945, invitando il Sottosegretario di Stato per il tesoro a fare le sue dichiarazioni.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, dà varie notizie in relazione ai dubbi sollevati dalla Commissione, specialmente dal Senatore Einaudi, e spera di poter fornire informazioni soddisfacenti

Dichiara che l'idea del monopolio, cui si è ora arrivati, ha origini lontane. Le disposi-

zioni di legge riguardanti la cedibilità del quinto dello stipendio risalgono alla legge 7 luglio 1902, n. 276, che restò in vigore fino alla emanazione della legge 30 giugno 1908, n. 335, presentata dal Ministro del tesoro, Carcano. Nella relazione della Giunta generale del bilancio, a proposito di un eventuale monopolio, si parla della necessità di restringere a determinati Istituti la possibilità di concedere mutui agli impiegati sottraendo i mutui stessi alla piena libertà prima esistente, per cui qualsiasi privato poteva farli. « Lo scopo (dice la relazione, n. 917-A del 4 giugno 1908, Legislatura XXII), che ha determinato questa disposizione è di sottrarre i cedenti bisognosi alle zanne degli usurai » « Il mezzo sarà efficace? » si domanda la Giunta, ed esprime i suoi dubbi in proposito. Pare infatti che il mezzo non riuscisse del tutto efficace, poiché al Ministero del tesoro arrivavano continue proteste per il costo eccessivo dei mutui.

Espongono poi i dati forniti dagli uffici del Ministero. I prospetti riguardano innanzi tutto le Casse di risparmio. Si dà l'esempio di un'operazione fatta dalla Cassa di risparmio di Palermo. Il 32.80 per cento è assorbito dalle spese dell'operazione. Risulta una notevole differenza fra l'operazione fatta con la Cassa di risparmio e quella fatta col Fondo statale.

MANES ANTONIO domanda se gli interessi si incassano anticipati.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, annuisce, ma avverte che vi è una grande differenza fra gli interessi di altri Istituti e quelli del Fondo statale.

La situazione però è molto migliorata negli ultimi tempi, e gli interessi sono andati sempre diminuendo.

Circa il timore di ritardi espresso dalla Commissione, osserva che anche oggi l'operazione di mutuo non diventa valida finché il Fondo non ha dato la sua garanzia. L'operazione si svolge a Roma presso l'Ispettorato generale che amministra il Fondo e la procedura è molto breve e sbrigativa. I mandati di pagamento vengono emessi senza registrazione da parte della Corte dei conti e del Tesoro.

Riferendosi poi all'ipotesi avanzata circa il costituirsi a Roma di una categoria di intermediari, la esclude, perché, secondo la legge che istituisce il Fondo, gli uffici statali hanno l'assoluto divieto di fornire a chicchessia notizie riguardanti le domande di prestito degli impiegati. In tal modo né istituti bancari né determinate persone possono esserne al corrente, e le informazioni non sono date nem-

meno a qualche incaricato che l'interessato mandi egli stesso a Roma. Ciò è fatto appunto per impedire le speculazioni a danno dell'impiegato.

Aderendo al desiderio, manifestato dalla Commissione, di conoscere la situazione del Fondo, presenta l'ultimo rendiconto del 1942-1943. Precisa che il 0.10 per cento va al fondo patrimoniale e non per le spese, per le quali e per i rischi viene percepito il 2.50 per cento o il 4.50 per cento sui contratti, a seconda della loro entità. Il fondo spese non grava quindi sul Fondo impiegati e serve a compensare le perdite, quando un impiegato non sia più in grado di pagare. Si tratta dunque di un onere per lo Stato.

La Commissione si è preoccupata anche di sapere se i prestiti si potessero concedere a tutti. Il Fondo riceve dall'Ente di assistenza e di previdenza per gli impiegati dello Stato e dalla Cassa depositi e prestiti l'alimento necessario a tutto il servizio dei prestiti. Del resto, se questo Fondo non bastasse è già allo studio un disegno di legge per cui il Tesoro farà le anticipazioni necessarie allo stesso tasso di interesse. Il Fondo ha oneri enormi per pagare gli interessi. Bisogna considerare che per casi di morte e di malattie v'è una quantità di gente che non paga e allora interviene l'Ente.

Per quanto riguarda i premi compensativi il Fondo ha riscosso dal 1908 ad oggi lire 95,180,740.65. Per contro ha subito queste perdite per cause di morte lire 71,979,628.62; per altre cause 26,397,721; in conto interessi, per altre cause lire 6,172,421. In totale sono 104 milioni e mezzo pagati in confronto ai 95 riscossi. Ne deriva che l'ente subisce delle perdite, in relazione ai rimborsi che esegue ed è quindi un ente mutualistico, donde la ragione del suddetto 10 per cento.

Va rilevato inoltre che prima, andando a riposo, gli impiegati potevano chiedere il rimborso delle somme versate, ora non lo possono più chiedere, perché il fondo cui va il contributo del 0.10 per cento serve a beneficio di tutta la classe.

Da ciò scaturisce la necessità di dare ad un unico ente la rappresentanza della classe impiegatizia per questo servizio, amministrando il patrimonio della classe stessa; tanto più che questo servizio viene fatto ad un prezzo molto minore, ossia con un tasso di interessi inferiore a quello praticato da altri istituti. Inoltre il servizio si svolge con una maggiore rapidità, senza intermediari, ed attinge, come già detto, dall'Ente di assistenza e previdenza, che è un altro ente mutualistico.

A questo riguardo fa presente che, qualora non bastassero queste somme, il Tesoro verrà incontro nel miglior modo per pareggiare le richieste e per procurare i fondi richiesti.

Sulla questione di principio, se sia giusto, cioè, che le Casse di risparmio perdano queste fonti di guadagno, invita i Consultori ad esprimere un parere, comunque conferma che non si intende di costituire un vero e proprio monopolio.

Infatti vi sono pure i comuni e le provincie, gli enti di beneficenza, quelli sottoposti a vigilanza, le imprese concessionarie di trasporto, ecc., che offrono un vasto campo di attività anche alle Casse di risparmio; per cui non si può parlare di monopolio.

Lo Stato, come ha stabilito che non si possa cedere più del quinto dello stipendio, deve anche preoccuparsi che questo sacrificio dell'impiegato non sia poi contornato da tutto un insieme di altri sacrifici inutili e superflui che rendano più gravosa la situazione. Criterio questo molto equo e giusto per la classe impiegatizia, ed ispirato ad uno scopo umanitario. Il provvedimento è stato del resto portato a termine dopo molti studi. Ricorda che prendendo possesso dell'ufficio trovò a questo riguardo uno studio già pronto e, successivamente, furono fatti tutti i necessari conteggi con i Ministeri competenti e si portarono tutte le necessarie aggiunte, e modificazioni. Spera pertanto di aver risposto esaurientemente alle osservazioni della Commissione.

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato delle sue osservazioni e dei chiarimenti forniti.

EINAUDI ha l'impressione che la situazione, nonostante i dati e chiarimenti forniti in modo così ampio dal Sottosegretario di Stato, sia rimasta fondamentalmente al punto di prima. Plaude allo schema di provvedimento per ciò che si riferisce all'allargamento delle capacità di azione ed alle possibilità del Fondo che viene in questa maniera instaurato. La ragione per la quale in passato accadeva che gli impiegati dovessero ricorrere ad altri enti pare che dipendesse dalla impossibilità di soddisfare diversamente a queste domande. È quindi da lodare l'iniziativa presa col provvedimento in esame per porre riparo agli inconvenienti lamentati e corrispondere alle effettive esigenze del Fondo.

C'è anche da augurarsi che questo, avendo maggiori fondi a sua disposizione, possa risanare il suo deficit.

Al riguardo bisognerebbe però compiere uno studio più accurato, poiché, da una parte, si ha questa situazione deficitaria e

d'altra sono state pagate varie somme, per cui non si potrebbe dire che ci sia profitto o perdita. Sono cifre assolutamente non comparabili, come se volessimo, in una società di assicurazioni, paragonare i premi pagati con la responsabilità che l'ente si assume per gli anni successivi, perché questi premi possono continuare anche in avvenire; inoltre qui interviene il concetto della riserva matematica. Riferendosi al rendiconto presentato dal Sottosegretario di Stato, nota che nel 1942-43 il conto si chiude con un aumento patrimoniale di 11,480,000 lire; inoltre è riportato un conto di utili netti per 2,276,000 lire. Parrebbe quindi che la situazione del Fondo non fosse tanto cattiva. Augura quindi che l'utile aumenti in avvenire, in relazione all'ampliarsi delle operazioni, cosicché il Fondo possa consentire agli impiegati talune diminuzioni di tariffa in relazione alle spese.

rimane la questione fondamentale. dato che il Fondo ha potuto in passato ottenere degli utili (ed altri maggiori ne otterrà in avvenire), potrà consentire probabilmente qualche riduzione di tariffa, per far sì che coloro i quali non vorranno ricorrere ai suoi servizi possano essere sicuri di ottenere da altri istituti tali servizi alle medesime condizioni. Ma se si continuerà a ricorrere ad altri istituti che siano costretti a fare le medesime condizioni, che cosa se ne dovrà concludere? O che non sia vero che quegli istituti facciano le stesse condizioni — e si tratterà di sorvegliarli, perché adempiano a questo obbligo — oppure che gli impiegati che ricorrono agli altri enti godranno qualche vantaggio, come per esempio, quello di avere un servizio di maggiore prontezza.

PERSICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro, spiega che qualche istituto offre anticipi per accaparrarsi i clienti.

MANES ANTONIO osserva che questo è un rischio.

EINAUDI aggiunge che se le operazioni avvengono alle medesime condizioni non vede la ragione di un monopolio. È stato detto che non si tratta proprio di un monopolio; ma se ad una determinata categoria di cittadini, che sono impiegati dello Stato, si viene a dire di non potersi più rivolgere ad altri enti, anche che se offrano le medesime condizioni, ma di essere obbligati a ricorrere soltanto all'Istituto statale, questo, a suo avviso, si chiama monopolio.

Richiama quindi l'attenzione della Consulta sull'opportunità di ponderare bene la questione, prima di istituire un monopolio anche per una sola categoria di cittadini, poi-

ché ha l'impressione che il medesimo fatto si sia ripetutamente verificato in passato per altri enti. Si riferisce particolarmente agli infortuni sul lavoro, per i quali da un regime di libertà assoluta si è poi passati per gradi a regimi di monopolio.

RESTAGNO, *Relatore*, nonostante le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, non può modificare il suo punto di vista. Approva che il Fondo sia potenziato e messo un grado di sopperire a tutte le necessità della massa impiegatizia, e di ciò fa un elogio a coloro che ne sono stati i promotori. Se venisse dimostrato che veramente gli impiegati ne avranno un beneficio, sarebbe indotto a superare le difficoltà pregiudiziali, ma non crede che, attuandosi la proposta del Governo, gli impiegati ne abbiano un beneficio « sic et simpliciter ». Se le facilitazioni accordate saranno utilizzate e sfruttate, ciò avverrà perché gli impiegati vedranno la loro convenienza in queste operazioni e non avranno nessun interesse a rivolgersi ad altri.

Tutte le facilitazioni che vengono concesse, gli accordi con gli enti che forniranno i fondi ecc. sono ottime cose ed egli si augura che la maggior parte degli impiegati abbia per l'avvenire a ricorrere al Fondo, ma stima pregiudizievole stabilire un principio di monopolio a favore del Fondo. Il Sottosegretario di Stato ha accennato alle spese, e le sue cifre hanno impressionato, ma esse si riferiscono alle operazioni decennali e bisogna considerare che in dieci anni i capitali si moltiplicano sia per gli interessi che per le provvigioni. Queste, che sono consentite alle aziende autorizzate, sono fissate dall'articolo 28 del Regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che stabilisce un premio per il rischio, nella misura del 2 per cento per le operazioni quinquennali e del 4 per cento per quelle decennali. Avviene invece che tutte le Casse di risparmio si limitano, per le operazioni decennali, ad applicare un tasso del 3.50 per cento. Prendendo poi in esame un interesse del 5 per cento per 10 anni, si arriva a cifre notevoli. Prega di considerare che la provvigione e le altre spese che sono state enunciate si riferiscono a tutto il periodo e non si rinnovano, vengono, quindi, calcolate una volta tanto.

Vi è poi il problema degli intermediari, indubbiamente gravissimo, che in passato ha dato luogo a conseguenze nocive e che oggi, per fortuna, è ridotto al minimo. Di fatti ci sono molti istituti, fra i più importanti, che li hanno completamente esclusi e si limitano a fare le operazioni direttamente con gli impiegati. Ciò vale soprattutto per la Cassa di

risparmio delle province lombarde, che opera largamente al tasso del 4.50 per cento, che è poi quello che si vuole applicare al Fondo statale.

Non gli sembra pertanto opportuno che un ente di tale importanza come la Cassa di risparmio delle province lombarde, che ha operato per centinaia di milioni, venga improvvisamente escluso da operazioni di questo genere.

Bisogna tener presente che simili istituti hanno anche la possibilità di operare molto più celermente, in rapporto alla stessa configurazione geografica del Paese. Si può obiettare che le pratiche debbono sempre confluire a Roma per il nulla osta del fondo di garanzia, ma una cosa è dare una semplice autorizzazione, conseguenza di un semplicissimo controllo, ed una cosa fare addirittura tutta l'operazione al centro.

Rileva anche che non gli sembra opportuno togliere la possibilità di operare in questo settore ad organismi che hanno sempre lavorato bene. La sua preoccupazione maggiore è quella di curare gli interessi degli impiegati, i quali, egli pensa, saranno sempre i giudici migliori per valutare con quale ente convenga fare l'operazione. Venendo al problema dell'accentramento, esprime la certezza che se le operazioni venissero accentrate a Roma, sorgerebbe una miriade di speculatori intenti a facilitare il disbrigo delle operazioni. Vivendo quotidianamente la vita della banca, sa che cosa significa poter incassare presto un mandato.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che il Fondo fa già queste operazioni e paga con grande rapidità.

RESTAGNO, *Relatore*, considera infine il problema della concorrenza, la quale, a suo avviso, non dovrebbe essere esclusa neanche in questo campo. Potenziare il Fondo e dare la possibilità ad altri enti autorizzati di egualmente operare, sarebbe la soluzione migliore, magari adottando qualche restrizione circa le condizioni degli istituti autorizzati. Conclude proponendo il seguente ordine del giorno

La Commissione Finanze e Tesoro esaminato lo schema di provvedimento apportante modifiche al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e salari

1°) approva il principio informatore del provvedimento che si propone di ridurre al minimo gli oneri cui debbono sottostare gli impiegati e salariati dello Stato nel contrarre prestiti mediante cessione di stipendi e salari,

2°) condivide l'opportunità di potenziare il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, in modo che il medesimo possa soddisfare le richieste di prestito degli impiegati e salariati statali, però senza costituire a fondo di esso il regime di monopolio per tali operazioni;

3°) ritiene conveniente conservare agli istituti previsti dall'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, la facoltà di operare collateralmente con il Fondo statale, a condizioni di tasso o di accessori non superiori a quelle praticate dal Fondo con assoluta esclusione degli intermediari

EINAUDI, desidera sapere come viene impiegato dal Fondo quel contributo del 0.10 per cento che pagano tutti gli impiegati

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, spiega che è un capitale di esercizio e serve per fare i prestiti e pagare le differenze

EINAUDI ne deduce che tutti gli impiegati concorrono obbligatoriamente a questo Fondo, anche se non ne ricaveranno alcun beneficio.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, afferma che in definitiva si tratta di una forma di mutualità.

EINAUDI fa dunque un'osservazione di carattere generale cioè, che seppure quella presente è in definitiva una piccola cosa, praticamente si è di fronte ad un grave problema. Non si tratta di Stato e di privati, né di contrapposizione tra un servizio reso dall'uno o che può esser reso anche dagli altri e nemmeno di industria privata o di industria statale e pubblica. Si tratta di tutt'altra cosa che egli crede veramente fondamentale e che potrà dar luogo a decisioni molto importanti in campi assai più vasti cioè di statizzazione contro nazionalizzazione. Dando al Fondo la esclusività di questo servizio, si crea una statizzazione, cioè il concentramento di un servizio dello Stato. Ora è utile decidersi a un tale passo, mentre la tendenza è di dare questo servizio ad enti pubblici, sia pure che rientrino nello Stato? Crede che, di fronte a questa alternativa statizzazione o nazionalizzazione, anche coloro che, come lui, sono favorevoli ad un largo intervento da parte dello Stato in molti servizi pubblici, che abbiano però certe determinate caratteristiche, saranno contrari a far assorbire questo servizio dallo Stato, con tutti i danni che derivano dall'accentramento esclusivo in un'amministrazione statale.

Mette dunque in guardia su quel che si sta per fare. Ammettendo che questo servizio

pubblico può essere adempiuto da vari enti, si potrà creare una specie di concorrenza per migliorarlo. Naturalmente bisognerà fare in modo che sia affidato ad enti locali e regionali. Invece di dare un omaggio soltanto a parole all'autonomia regionale, si renda omaggio alle autonomie esistenti e alla trasformazione dei servizi pubblici, si tolga la possibilità dell'usura privata, ma facendo in modo che fra i diversi enti pubblici si stabilisca una concorrenza che non potrà essere se non a vantaggio del consumatore

Concludendo, invita la Commissione a rendersi conto del problema generale ed a considerare le conseguenze dell'uno o dell'altro sistema

PRESIDENTE rileva corrispondenza di vedute fra il Relatore e il Consullore Einaudi.

SCOCA, pure apprezzando le osservazioni del Consullore Einaudi, rileva che si è in un campo tutto particolare, in cui i privati hanno poco da dire. Siccome gli impiegati si privano di una parte dello stipendio per cinque o dieci anni, lo Stato deve valutare se questa privazione è conveniente o meno, non tanto nell'interesse del privato, quanto nell'interesse del servizio. Se l'impiegato si priva dello stipendio, che è già inadeguato alle esigenze della vita, il servizio futuro nell'interesse dello Stato non è assicurato. È dunque necessaria una valutazione circa la privazione che l'impiegato s'impone. Crede però che la Commissione sia arrivata ad un punto di accordo poiché gli scopi per cui i prestiti sono istituiti a favore degli impiegati richiedono che le condizioni siano le migliori possibili, si tratta di concretare una forma diversa da quella proposta dagli uffici, cioè affidare i prestiti ad altri istituti, purché li facciano a condizioni non diverse da quelle dello Stato.

MANES ANTONIO si preoccupa della categoria di impiegati che si servono degli altri enti. La disposizione deve essere fatta in maniera che le stesse condizioni valgano per tutte le categorie di impiegati e non soltanto per quelli statali.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che per gli enti locali non c'è il fondo di garanzia, come per gli impiegati statali

RESTAGNO, *Relatore*, spiega che gli impiegati non statali sono ammessi al prestito contraendo una polizza di assicurazione sulla vita e gli stessi Istituti di assicurazione hanno interesse ad agevolare le operazioni di prestito, appunto perché legate all'emissione di questa polizza.

PRESIDENTE rileva l'accordo della Commissione sull'ordine del giorno presentato dal Relatore Restagno e lo mette ai voti.

(È approvato).

Propone che, essendosi approvato il criterio generale, venga dato incarico ad una Sottocommissione di preparare gli emendamenti agli articoli da presentare in altra seduta.

(La Commissione approva, nominando i Consulteri Restagno e Scoca).

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati. (N. 84).

PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 19 dicembre 1945 fu sospesa l'approvazione dell'articolo 8 per chiedere chiarimenti in merito al Ministero delle finanze.

SCOCA, informa di avere assunto informazioni dal Ministero delle finanze, circa i tributi locali, e di aver saputo che per i tributi stessi è già stato provveduto con un sistema particolare, non essendovi una legge in base a un decreto del 1944 sono state ratificate le deliberazioni prese dagli enti locali e quindi sono state approvate le tariffe.

BONESCHI, *Relatore*, afferma che ciò è avvenuto per l'Italia centrale; ma non per gli enti locali dell'Italia settentrionale.

SCOCA assicura che i provvedimenti sono stati estesi anche al nord. Relativamente al secondo comma dell'articolo 2, ove è detto che « La disposizione del comma precedente si applica altresì ai ruoli delle imposte e sovrimeposte sui terreni, nonché dell'imposta sul reddito agrario per l'anno 1945, anche se resi esecutivi successivamente alla data di liberazione », avverte che la menzione limitata ai terreni, e non estesa ai fabbricati, dipende dagli avvenuti aumenti, per cui si sono dovuti fare dei ruoli suppletivi.

Ricorda che sull'articolo 8 si è proposto un trattamento diverso per l'imposta di negoziazione.

FRÈ segnala che col decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, è stata regolata la materia dell'imposta di negoziazione stabilendo, fra l'altro, all'articolo 4, che « le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere che tale valore sia determinato con le norme stabilite dal-

l'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, agli effetti dell'imposta di negoziazione. Questa disposizione si riferisce alla valutazione delle azioni per il 1944-45 e riguarda tutta l'Italia.

Ma ora, con l'articolo 8 del provvedimento in esame, non ammettendosi la restituzione di ciò che è stato pagato in base alle leggi della repubblica sociale, si viene a distruggere la disposizione del decreto 25 maggio 1945, in rapporto alle valutazioni delle azioni per il 1944.

MANES ANTONIO fa notare che c'è la questione del patrimonio

FRÈ. In pratica avviene che tutte le società aventi la loro sede nel territorio a sud della linea gotica si sono avvalse di questa disposizione ed hanno potuto ottenere la revisione dei valori. La questione ha importanza non solo per la imposta di negoziazione, ma anche per quella sul patrimonio, in quanto quest'ultima è calcolata in base all'accertamento dell'imposta di negoziazione, che è diventata un po' la base di tutte le altre. Quindi avverrà che nell'Italia centro-meridionale si pagherà l'imposta di negoziazione in base alla valutazione dei capitali fatta con questo sistema: valore accertato per il 1942 aumentato di un 10 per cento per il 1944 e di un ulteriore 10 per cento per il 1945. Invece i repubblicani hanno aumentato il valore del 1942 del 50 per cento. Ne deriva che le società dell'Italia centro-meridionale pagheranno nella misura sopradetta e su questa base pagheranno anche l'imposta sul patrimonio, mentre nell'Italia settentrionale, con la maggiorazione del 50 per cento, sarà pagata non solo l'imposta di negoziazione, ma sarà anche valutata su tale base l'imposta patrimoniale. Per di più, nell'Italia centro-meridionale si è avuta la possibilità di far ricorso per l'eventuale riduzione, mentre al nord, dove la maggiorazione è stata di gran lunga più forte, se questa possibilità di ricorso era stata data col decreto del 25 maggio 1945, adesso viene tolta.

SCOCA ritiene che l'eccezione fatta dal Consultore Frè risponda soltanto in parte alla realtà delle cose. Nello schema in esame è fissato il principio generale, secondo cui le imposte pagate non si restituiscono, e ciò risponde ad una necessità inderogabile. Secondo quanto dispone l'articolo 8, le nuove disposizioni valgono per i rapporti già esauriti, mentre non si applicano per i rapporti non esauriti e neppure per quegli altri nei quali il pagamento delle imposte non sia avvenuto. Il principio deve essere di carattere generale — corrispondente ad uno stato di ne-

cessità — e non può essere messo in discussione, ché altrimenti bisognerebbe anche rivedere le imposte di registro, per le quali al nord sono state pagate cifre favolose. Riconosce che vi siano delle disparità fra nord e sud, ma sono compensate in altri campi, difatti, per quanto riguarda la imposta sull'entrata, il nord si trova in situazione di favore rispetto al sud, essendovi rimasti in vigore gli accordi precedenti, mentre nella Italia centro-meridionale sono stati fatti gli accertamenti diversi.

Nega però che per l'imposta di negoziazione si presenti una situazione diversa da quella delle altre imposte. Infatti per tale imposta si è avuta nei territori del centro-sud, una prima disposizione legislativa, e precisamente l'articolo 18 del decreto-legge 15 agosto 1943, n. 138, secondo il quale si dispone che per il 1944 l'applicazione dell'imposta di negoziazione avvenga in base all'accertamento del 1942, aumentato fino ad un massimo del 10 per cento. È poi sopravvenuto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, il quale dispone che per il 1944 l'aumento venga fissato addirittura al 10 per cento e per il 1945 la base imponibile sia maggiorata di un altro 10 per cento. Al nord si è proceduto ugualmente, salvo che le percentuali di aumento sono state maggiori, sempre che non si sia arrivati addirittura al 50 per cento. Qual'è la situazione determinatasi? In base all'articolo 8, per quanto riguarda i rapporti esauriti, cioè le imposte pagate, non c'è più nulla da fare, perché le imposte di negoziazione si pagano in due rate, cioè in gennaio ed in luglio. Il decreto del 25 maggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 74, del 21 giugno 1945, è valido per i territori liberati e sotto la giurisdizione del Governo italiano, mentre i territori del nord si trovano ancora sotto l'amministrazione alleata.

FRÈ osserva che il provvedimento è stato esteso anche al nord.

SCOCA prosegue che ciò è avvenuto perché gli organi che detengono il potere al nord hanno così deciso, ma in data successiva. Siccome la pubblicazione si è avuta solo il 21 giugno, al nord sarà entrata in vigore in epoca molto successiva, di modo che la tassa di negoziazione, molto probabilmente, per il primo semestre era stata già pagata, mentre per il secondo semestre si applica senz'altro la nuova legge, cosicché per tale periodo il nord si adeguerà senz'altro al centro-sud. La contraddizione pertanto non avrebbe valore solo per le imposte di negoziazione, ma anche per tutte le altre imposte.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, conferma quanto ha detto il Consultore Scoca. Per il 1945 la questione è semplice, perché quando è entrata in vigore la nuova legge il primo semestre era stato sicuramente pagato secondo le vecchie disposizioni, mentre il secondo semestre sarà pagato secondo la legge italiana. Per il 1945 potrà avvenire la revisione, mentre altrettanto non possiamo dire per il 1944, in quanto si tratta di rapporti esauriti. Tutto il provvedimento di legge si ispira al concetto secondo il quale ciò che è stato pagato non può essere restituito, anzi il secondo comma dell'articolo 8, chiarisce la questione, disponendo che quanto è stato pagato per il 1944 va considerato come un'imposta speciale.

BONFESCHI, *Relatore*, trova logico ciò che il Consultore Frè ha prospettato come un inconveniente, essendo la conseguenza di due sistemi, di cui uno illegale messo in atto dalla repubblica fascista, anomalia che il Governo italiano vuol giustamente sanare, l'altro normale e funzionante, che ammette reclami e revisione. Certamente si tratta di una disparità, ma è una logica conseguenza dello stato caotico in cui si trova l'amministrazione finanziaria, oberata dal lavoro necessario per la revisione e preoccupata di riscuotere al più presto tutto quanto è possibile. Il decreto del 25 maggio 1945 fu preparato quando ancora non si conoscevano le condizioni del nord. Che oggi si vengano in gran parte a modificare le disposizioni per il nord è altrettanto logico, com'era logica la situazione derivante da una legge studiata senza poter tener conto delle condizioni del nord. Anche la valutazione azionaria è molto differente oggi in confronto di prima.

ZOLI ritiene ammissibile che il Governo italiano restituisca le somme che ha percepito, ma inconcepibile che restituisca le somme percepite dal governo della repubblica sociale.

Domanda poi se la frase « rapporti non ancora esauriti », usata nell'articolo 8 significhi che è riaperta la possibilità di rientrare nell'ordine della legge italiana fino al pagamento, o che si considerano esauriti i rapporti quando l'accertamento è definito.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, spiega che per « rapporti non ancora esauriti » s'intendono quelli ammessi ad un parziale pagamento, ma che attendono di essere completati.

VANONI distingue accertamento e pagamento, come due stadi differenti. Se si tratta di applicare criteri diversi di aumento, l'accertamento non è più automatico, e su di ciò

crederebbe necessaria una precisazione. Se invece di parlare di « rapporti non ancora esauriti » si dicesse chiaramente « rapporti in corso di accertamento », con la stessa disciplina del decreto 21 maggio 1945, non vi sarebbero incertezze. Infatti, se i rapporti non sono ancora esauriti, non sono nemmeno ancora accertati ed è logico che si applichi il sistema italiano. Ma se questi rapporti, per automaticità di applicazione, si considerano già esauriti, è esaurito anche l'accertamento, poiché dal punto di vista giuridico la legge repubblicana è ritenuta inesistente.

Quindi, per l'anno 1945, a proposito di rapporti ancora in sospenso, sarebbe più esatto parlare di accertamento con le stesse modalità fissate per il sud, al 30 giugno in linea provvisoria, dal 31 dicembre in linea definitiva.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, per il 1945 è già così.

VANONI avverte ancora che resta la confusione fra accertamento e pagamento.

PRESIDENTE osserva che ai rapporti rimasti sospesi il Governo non può continuare ad applicare la legge repubblicana, e che quindi il conguaglio avviene in base alla legge del 1945.

Esprime poi l'avviso che, dopo i chiarimenti avvenuti, non vi sia opposizione all'approvazione dell'articolo 8.

FRE dichiara di non insistere nelle sue riserve.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8
(È approvato)

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento, con la raccomandazione del Relatore Boneschi approvata nella seduta del 19 dicembre.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette. (N. 36).

PRESIDENTE in assenza del Relatore Gabriele, invita il Consultore Zoli a sostituirlo.

ZOLI, *Relatore*. Col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, fu modificato il sistema di riscossione delle imposte dirette, uguagliando i redditi di categoria C-2 per i lavoratori a quelli normali.

Col provvedimento in esame non si ritorna al sistema normale, ma si adotta quello dell'aliquota particolare, per cui i redditi derivanti dal lavoro sono tassati in ragione dell'1.50 per cento fino alla somma di 180.000

lire, salvo ad applicare l'aliquota normale per somme superiori.

Inoltre, col provvedimento si intende sopprimere l'addizionale all'imposta complementare che era rimasta in vigore con la soppressione dell'imposta sui celibi.

A tutti i Consultori è pervenuto un promemoria da parte dell'Associazione nazionale dirigenti di Aziende industriali. In esso si chiede che sia anzitutto equiparata l'aliquota a quella degli impiegati dello Stato, ossia adottata l'aliquota dell'uno per cento e che sia soppresso il limite.

PRESIDENTE osserva che la complementare è stata una delle imposte più agitate in questi ultimi tempi. Quando fu istituita, si crearono due categorie di redditi del lavoro, C-2 e D. In categoria D furono compresi gli Enti statali e determinati Enti pubblici. Fu detto che, siccome essi pagavano per trattenuta, era più semplice far pagare la complementare con un'aliquota in più della ricchezza mobile esigendo con la trattenuta anche la complementare.

Invece per gli impiegati privati, non essendovi l'obbligo della rivalsa, il datore di lavoro pagava una certa aliquota sulla cifra globale degli stipendi e gli impiegati erano retribuiti senza trattenuta. Nel 1936 fu introdotta una modificazione, per cui a tutti i datori di lavoro fu fatto obbligo della rivalsa e fu applicato l'8 per cento alla categoria C-2.

In quell'occasione le Confederazioni dei lavoratori chiesero che lo stesso trattamento che si faceva agli impiegati statali venisse adottato per gli impiegati privati. Ma la cosa non ebbe seguito.

Col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, si cercò di riordinare il sistema tributario che era basato su quattro imposte e precisamente imposte sui terreni, sui fabbricati, ricchezza mobile ed imposta ordinaria sul patrimonio. Si osservò inoltre che la complementare, non aveva mai assolto il suo compito, poiché nel 1943 il gettito era appena di 780 milioni, cioè la decima parte delle altre imposte reali, e si attribuì questo al fatto che molti redditi erano sottratti, come, per esempio, i dividendi delle azioni delle società, che pagavano attraverso una tassa sostitutiva. Si pensò quindi di far agire questa imposta come un'imposta generale e personale progressiva sul reddito.

Fu però osservato che la complementare era alimentata dai redditi di puro lavoro, che oggi si calcola sia il 60 per cento del reddito nazionale e che quindi occorre diminuire le aliquote. Perciò le aliquote fino a 100 mila

lire furono ridotte notevolmente e così dicasi per quelle di 300 mila lire, ecc., fissando il 75 per cento per i redditi maggiori.

Questa fu la linea generale instaurata con quella legge, la quale non merita troppe critiche, poiché vi sono anche motivi di semplificazione che militano a favore dei criteri in essa seguiti. Ora però si sta tornando indietro, perché col decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, furono sottratti alla complementare i redditi degli impiegati dello Stato, e con l'attuale provvedimento vengono sottratti i redditi del lavoro degli impiegati privati, cosicché l'imposta complementare a poco a poco sta diventando un'altra imposta reale e proporzionale.

Forse il sistema di applicazione è più semplice, soprattutto per quanto si riferisce all'esazione, ma per quanto riguarda il gettito, è da vedersi quali siano le conseguenze di questo provvedimento.

Per l'imposta sui celibi, ricorda che il Governo di Salerno, anche su richiesta degli Alleati, abolì la quota fissa, che era effettivamente la più gravosa ed antipatica, anche nel suo riflesso politico. L'imposta rendeva allora 100 milioni, e in più vi era un'addizionale che riguardava tutti i celibi aventi un reddito. Per questa vi fu lunga discussione, ma si pensò di lasciarla, perché non aveva valore politico, e si poteva considerare, più che altro, in relazione alla capacità contributiva vera e propria, ritenuta maggiore per un celibe in confronto di chi avesse famiglia.

Crede ora opportuna la sua abolizione, poiché si tratta di un'imposta antipatica, come tutto ciò che si riferisce a questa pressione demografica e demagogica. Ritiene infine che il provvedimento meriti di essere approvato.

FRÈ aderisce alle considerazioni del Presidente e invita la Commissione a prendere in considerazione la misura dell'imposta, essendo applicata l'aliquota ai redditi non eccedenti le 180,000 lire.

Questa è una cifra modesta, inferiore anche al massimo stipendio pagato dallo Stato, che è di 217,500 lire annue, a cui si aggiungono altri eventuali assegni, come per trasferte, ecc.

Una voce. È lo stipendio di un solo funzionario. Il Primo presidente di Cassazione.

FRÈ. A suo avviso, il limite dovrebbe esser portato almeno a 240-250,000 lire.

Osserva poi che all'articolo 1, per ragioni di forma, anziché « reddito » si dovrebbe dire « reddito imponibile ».

Crederebbe anche opportuno un emendamento che completasse l'articolo 2 del prov-

vedimento, nei riguardi della complementare. Le aliquote di questa imposta sono state regolate col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con evidente riferimento alle cifre del 1943, ma rileva che non è giusto che i redditi maggiori debbano avere le gravissime aliquote previste. Nulla vi è da dire per un'aliquota del 75 per cento su un reddito di 70 milioni l'anno, ma talvolta sul reddito di un artigiano, di 130,000 lire annue, si arriva ad una imposta di 39,000 lire annue, oppure, per un reddito mensile di 50,000 lire si ha una decurtazione di circa 10,000 lire.

Nel caso di questi redditi minori si potrebbe dunque proporre il raddoppiamento, lasciando ferme le aliquote.

Non deve stupire che su 50 milioni di reddito l'anno si debbano pagare 36 milioni di imposta, ma, per un guadagno di 500,000 lire annue è esagerato pagare 140,000 lire di imposta.

ZOLI, *Relatore*, osserva che la proposta del Consultore Frè si riferisce all'esenzione delle prime 12,000 lire; ma nel modo come è prospettata, tale esenzione costituirebbe un privilegio nei confronti degli impiegati dello Stato.

FRÈ è d'accordo.

ZOLI, *Relatore*, e quindi userebbe la formula « ferme restando le esenzioni sulla imposta del reddito fino a lire 12,000 ».

VANONI sottolinea l'importanza delle osservazioni fatte dal Presidente, perché rileva che si vanno gradatamente snaturando i criteri fondamentali dell'imposta complementare e quindi di tutto l'ordinamento in materia. Ciò importa soprattutto nell'attuale momento politico, in cui quasi tutte le correnti sono d'accordo di servirsi dell'imposta progressiva sul reddito per risolvere tutti gli altri problemi di carattere sociale.

Ora, trovandosi di fronte ad un espediente che deve servire, per questo periodo transitorio, a conseguire un rapido accertamento ed incasso di tributi, crede che si possa consentire nel provvedimento. Ma se in effetto si intende introdurre una modificazione sostanziale all'imposta complementare non crede che sia da accettarsi il provvedimento, anzi, che sia opportuna una sua protesta come quando venne introdotta la modificazione a favore dell'imposta sul celibato. Infatti, cominciando ad incidere sul principio fondamentale della progressività per determinate categorie, non si sa più dove si potrà arrivare. È da considerarsi che gli impiegati, se si trovano in una situazione alquanto spiacevole,

hanno un certo vantaggio rispetto ai professionisti per la maggior sicurezza del reddito. Eppure il professionista non gode del vantaggio della diminuzione effettiva di aliquota, come non godono i piccoli commercianti né i piccoli industriali.

Il provvedimento va dunque considerato, a suo avviso, come uno strumento transitorio per eliminare accertamenti complicati di quote relativamente non importanti in un momento in cui l'amministrazione finanziaria è oberata di lavoro, e vorrebbe che la Commissione sottolineasse questa esigenza permanente del nostro sistema dell'imposta complementare, che deve essere attuata al più presto possibile, non appena l'amministrazione finanziaria sarà rientrata in condizioni normali.

Analogo rilievo intende fare per la soppressione dell'imposta sui celibi. Il principio prevalso col decreto 19 ottobre 1944, n. 384, di mantenere la parte progressiva dell'imposta sui celibi, non si basava su considerazioni di ordine demografico e neanche sul gettito, che era molto limitato; ma affermava il concetto di accentuare la diversa capacità contributiva del celibe rispetto al coniugato, diversa capacità che deve essere posta in evidenza, perché il sistema della nostra imposta complementare è quello di fare il coacervo dei redditi del marito e della moglie con la conseguenza di far pagare ai coniugati aliquote superiori rispetto ai celibi, mentre una considerazione obiettiva di capacità contributiva dovrebbe portare a ritenere che chi ha un carico familiare, sia pure della semplice moglie, debba pagare un'imposta inferiore. Pertanto, anche di fronte alla soppressione di cui all'articolo 2, segnala le perplessità che sorgono in tale materia, pur essendo evidente che il mantenimento della quota progressiva dell'imposta dei celibi non risolveva in modo preciso il problema della diversa capacità contributiva del celibe e del coniugato. Era stato, quello, un espediente transitorio in attesa della riforma dell'imposta complementare per farne, secondo l'aspirazione di molti, l'imposta fondamentale del nostro sistema tributario, ma era un espediente che rivelava un'esigenza di carattere politico e sociale.

A suo avviso, pertanto, l'articolo 2 è da considerarsi come un espediente puramente transitorio, auspicando una rapida riforma dell'imposta complementare, in maniera che eserciti veramente la funzione di carattere sociale e politico, specifica dell'imposta progressiva sul reddito.

EINAUDI A questa deviazione del concetto dell'imposta complementare ci si può

rassegnare soltanto in considerazione del fatto che adesso la sua struttura medesima è diventata precaria. Ci sono aliquote che non hanno più nessuna corrispondenza con quello che si può immaginare sia il compito di una imposta complementare sul reddito. È noto quali fossero i minimi esenti, dai quali si partiva per calcolare l'imposta complementare sul reddito. Il progetto Sonnino, il progetto Giolitti, partono tutti da cifre che si aggirano sulle 5,000 lire annue di reddito; anche quando, nel 1923, fu istituita l'imposta complementare, il minimo imponibile era di 6,000 lire, ma fu poi aumentato per altre circostanze, perché c'era un'altra quota di 3,000 lire che praticamente portava il minimo stesso a 9,000 lire. Che significano queste cifre, se le riportiamo ai redditi attuali? In rapporto alle 5,000 lire del 1914 si dovrebbe arrivare almeno ad un milione di lire attuali per avere un'analogo capacità di acquisto. Oggi invece ci troviamo di fronte a minimi imponibili di 24,000 lire, che sono addirittura irrisori. Sono, queste, stravaganze, alle quali non si crederebbe, se non avessimo la testa allucinata dalle grosse cifre, che non hanno alcun significato. Quindi possiamo rassegnarci a dire che anche per i redditi di 180 o di 220,000 lire si può accettare la tassazione dell'1.50 per cento, perché in realtà si tratta di redditi che rispetto alla complementare non dovrebbero pagare niente. Dobbiamo aspettare il momento in cui si possano ragionevolmente ricostruire le tabelle. La mancanza di buon senso che tutto ciò produce spinge alla violazione della legge. Un tale che ha 600,000 lire di reddito (su per giù le 6,000 lire di un tempo) deve pagare un sesto del suo reddito oltre a tutte le imposte reali. Se quel contribuente viola la legge fa male, ma è umano.

RESTAGNO è d'avviso di eliminare il limite di 180,000 lire, mantenendo l'aliquota dell'1.50 per cento per i redditi di lavoro.

ZOLI, *Relatore*, considera che un notevole beneficio è apportato nella misura dell'aliquota, riferendolo allo stesso limite.

Bisogna anche osservare un concetto di giustizia tributaria, secondo le osservazioni del Consultore Vanoni. Se un professionista è tassato per 80,000 lire, è da presumersi che ne guadagni almeno 220,000. Quindi, anche se evade per due terzi, paga sempre molto di più di quanto non paghi il funzionario.

SCOCA osserva che lo stipendio massimo degli impiegati dello Stato, corrispondente al grado di Direttore generale si aggira sulle 16,000 lire mensili. Se si eleva il limite a 250,000 si crea una disparità fra gli impiegati

privati e gli impiegati dello Stato, i quali ultimi hanno in media uno stipendio di 10,000 lire mensili. Né si può fare riferimento alle indennità, perché queste sono percepite dagli impiegati di più alto grado.

FRÈ osserva che la stessa situazione si verifica, press'a poco, nell'ambito degli impiegati privati.

SCOCA aggiunge che gli impiegati privati, specie in alcuni settori come quello bancario, sono retribuiti meglio degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE crede che gli impiegati privati siano sufficientemente agevolati da questo provvedimento, perché passano da un'alta quota molto più alta ad una più bassa. Il limite di 180,000 deve essere stato studiato e stabilito non senza ragione.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, avverte che prima il limite era più basso.

PRESIDENTE crede necessario preoccuparsi anche delle esigenze di cassa dello Stato

Lascerebbe perciò invariato il limite di 180,000 lire

(Così rimane stabilito — L'articolo 1 è approvato nel testo ministeriale)

SCOCA, aderendo alle osservazioni del Consultore Vanoni, propone formalmente la soppressione dell'articolo 2

MANES ANTONIO rileva che per i celibi gli oneri speciali rimangono nell'addizionale sulla complementare, ma che la capacità contributiva, anziché dal fatto di essere celibe, dipende da una situazione di carattere soggettivo.

PRESIDENTE dovrebbe ora porre ai voti la proposta del Consultore Scoca, ma poiché al momento, la Commissione evidentemente non è in numero legale, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.10.

